



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Revoca DGR 962/2016 e DGR 1113/2016: Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Marche, ANAS s.p.a. e le Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella regione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia, dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. **Di revocare** la DGR 962 del 08/0/2016 e la DGR 1113 del 19/09/2016 entrambi concernenti l'approvazione di uno schema di Convenzione tra Regione Marche, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ANAS s.p.a. e dalle Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella Regione.
2. **Di approvare** lo schema di convenzione tra Regione Marche, ANAS s.p.a. e dalle Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella Regione, di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
3. **Di autorizzare** il Presidente della Regione Marche di sottoscrivere la convenzione, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscio)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con l'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative, non espressamente indicate all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

In applicazione al D.P.C.M. 21/09/2001 emanato ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1998, ANAS S.p.A. ha trasferito alla Regione la viabilità non ricompresa nella rete stradale e autostradale nazionale, ricadente nelle predette Regioni.

In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, l'articolo 1, comma 656, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) autorizza ANAS S.p.A. — a stipulare, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("MIT"), accordi con Regioni ed Enti locali finalizzati a conferire temporaneamente alla medesima Società le funzioni relative a Progettazione, Esecuzione, Manutenzione e Gestione delle Strade non rientranti nelle rete autostradale e stradale nazionale, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2016 definisce l'ambito di applicazione, i criteri e la tipologia di interventi che rientrano nella fattispecie prevista nel predetto articolo 1, comma 656 della Legge di stabilità 2016, prevede la procedura per addivenire agli accordi tra ANAS S.p.A. e gli enti territoriali interessati, chiarendo che i medesimi devono riguardare:

- a) ex strade statali, già trasferite ai sensi della legge n. 59/1997 e del D.Lgs. n. 112/1998, di cui si prevede il ritorno in ambito statale;
- b) esclusivamente, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e invernale, considerato il limitato ammontare delle risorse stanziato, pari a 100 milioni di euro per tutto il territorio nazionale.

In esito ad un'approfondita ricognizione, acquisito l'assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS S.p.A. ha individuato la rete stradale da riclassificare come "di interesse Statale". Sulla base di una valutazione di traffico e incidentalità, ANAS S.p.A. ha altresì individuato, nell'ambito delle tratte di cui all'Allegato A, l'elenco delle strade sulle quali intervenire prioritariamente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In occasione della riunione tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ANAS spa e la Regione, sono stati definiti i termini e le azioni più opportune da intraprendere al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 1 comma 656 della l. 208/2015.

Con DGR 962 del 08/08/2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella Regione.

Con DGR 1113 del 19/09/2016 la Giunta regionale ha revocato la DGR 962 del 08/08/2016 e ha approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella Regione.

Nelle more della sottoscrizione della convenzione è emerso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è tenuto a sottoscrivere l'atto in questione poiché con apposito Contratto di Programma con ANAS ha già autorizzato quest'ultima alla gestione delle strade oggetto della sottoscrivenda convenzione.

E' altresì emerso che nell'Allegato B (Elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione) è stato erroneamente inserito il nominativo della Sig.ra Germana Del Bianco attualmente inquadrata come impiegata amministrativa.

L'allegato alla legge 07/08/2016 n. 160 concernente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", entrato in vigore il 21/08/2016, ha introdotto l'art. 7 bis del d.l. 113/2016 il quale al comma 2 prevede che: "*Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*".

Alla luce della normativa entrata in vigore successivamente alla DGR 962/2016 e nelle more della sottoscrizione della convenzione secondo lo schema con essa approvato, è opportuno revocare la DGR 962/2016 e procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione che tenga conto della normativa intervenuta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la convenzione viene disciplinato l'affidamento ad ANAS dei servizi di sorveglianza della Rete, di manutenzione ordinaria e di manutenzione Invernale lungo la viabilità regionale, a valere sulle risorse all'uopo assegnate da ANAS S.p.A..

La Regione e le Province, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano verso ANAS S.p.A. a:

- a) rendere disponibile l'anagrafica delle Concessioni e Autorizzazioni rilasciate e in corso di rilascio;
- b) fornire l'elenco e i contratti in essere, con relativi atti contabili, relativi alle attività e ai servizi espletati sulle tratte statali che continuano a far capo, sotto il profilo giuridico ed economico, alla Regione/Provincia;
- c) assicurare, con costi a proprio carico, la prestazione delle forniture energetiche e utenze varie, ivi incluse quelle relative all'illuminazione stradale;
- d) comunicare gli schemi unifilari degli impianti;
- e) consentire il subentro di ANAS - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione - nei contratti in essere afferenti ai servizi di manutenzione ordinaria e invernale di cui all'articolo 3 della convenzione congiuntamente individuati dalle Parti.

A tal fine, la Regione la Provincia ciascuno per quanto di competenza si impegnano:

- a notificare ai terzi contraenti l'intenzione di cedere i contratti e ad acquisire il relativo consenso;
- a vigilare affinché l'esecuzione dei contratti in essere che continuano a far capo alla Regione o alla Provincia non interferisca né ostacoli, in alcun modo, lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e invernale trasferite ad ANAS in forza della presente Convenzione;
- a fornire l'elenco dei magazzini, centri di squadra, depositi temporanei di rifiuti ecc... in uso;
- a fornire l'elenco degli immobili strumentali e non strumentali esistenti lungo i tratti stradali in argomento;
- a rendere disponibili, in comodato d'uso gratuito, gli edifici, i mezzi e le attrezzature;
- a provvedere al finanziamento dei costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria come esplicito all'art.7, co. 2 dello schema di convenzione.

Inoltre la Regione e le Province, secondo le rispettive competenze, si obbligano a manlevare e a tenere indenne ANAS :

- rispetto all'intero ammontare di eventuali passività o debiti esistenti alla data di efficacia della presente Convenzione e comunque derivanti da atti, omissioni, violazioni od eventi anteriori a tale data;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- da ogni costo, perdita o danno non coincidenti con quelli previsti al precedente punto, comunque derivante ad ANAS, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rese dalla Regione/Provincia fossero state corrispondenti al vero, nella misura in cui tale costo, perdita o danno non sia già stato risarcito in forza del precedente punto;
- da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere costi, perdite o danni derivanti da atti, omissioni o violazioni relativi a contratti posti in essere in data antecedente dalla data di efficacia della presente Convenzione;
- da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS S.p.A..

E' interesse della Regione far transitare in via definitiva il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione in ANAS ("Allegato A" dello schema di convenzione).

Riguardo al personale da assegnare per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione, le parti si sono impegnate a regolamentare sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'art. 23 bis del d. lgs. 165/2001 l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e manutenzione della rete stradale in questione a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, e a porre in essere le azioni necessarie per il passaggio definitivo delle risorse in ANAS. Nell'ambito dei citati protocolli di intesa, ANAS e Regione si impegnano a definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato temporaneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale interessato, durata, condizioni, etc.). Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, di comune accordo e a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad individuare il personale regionale che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte del personale. Il passaggio potrà essere perfezionato nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse a condizione che siano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all'atto del passaggio, garantendo un trattamento economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro.

La validità della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al perfezionamento del processo di riclassificazione della rete stradale di interesse statale.

Alla scadenza dei termini, potrà essere rinnovata con apposito atto.

Con appositi verbali sottoscritti dalle Parti, decorreranno gli effetti per ANAS S.p.A. della gestione della viabilità in argomento.

In seno alla convenzione sono inseriti l' allegato A contenente il quadro ricognitivo delle ex strade statali da riclassificare come strade "di interesse nazionale" (Allegato "A") e l'allegato B: elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione (Allegato B).

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria eseguita, si propone di approvare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Mario Pompei)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPOSTI ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale; attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del servizio
(Mario Pompei)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine, di cui n. ____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale n.....del.....

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE EX STRADE STATALI
RICADENTI NELLA REGIONE MARCHE**

PREMESSO CHE

- con l'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("D.Lgs. n. 112/1998"), sono state conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative, non espressamente indicate all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite;
- per effetto del D.P.C.M. 21/09/2001 e successive integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1998, ANAS S.p.A. ha trasferito alla Regioni la viabilità non ricompresa nella rete stradale e autostradale nazionale, ricadente nelle predette Regioni;
- l'articolo 1, comma 656, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 ha autorizzato ANAS S.p.A. - in attuazione dell'articolo 99, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 - a stipulare, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("MIT"), accordi con Regioni ed Enti locali finalizzati a conferire temporaneamente alla medesima Società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nelle rete autostradale e stradale nazionale;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2016 ha definito l'ambito di applicazione, i criteri e la tipologia di interventi che rientrano nella fattispecie prevista nel predetto articolo 1, comma 656 della Legge di stabilità 2016, definendo la procedura per addivenire agli accordi tra ANAS S.p.A. e gli enti territoriali interessati;
- è interesse della Regione Marche far transitare in via definitiva il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato A") in ANAS;

CONSIDERATO CHE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- in esito ad un'approfondita ricognizione, acquisito l'assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS S.p.A. ha individuato la rete stradale da riclassificare come "di interesse Statale" nelle tratte di cui all'elenco "Allegato A" della presente Convenzione;
- sulla base di valutazioni correlate ai livelli di traffico ed incidentalità verranno individuate, nell'ambito delle strade di cui all'allegato sopra citato, le strade o tratti di esse sulle quali intervenire prioritariamente;

VISTA

- la riunione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS S.p.A., la Regione e le Province, nell'ambito della quale sono stati definiti i termini e le azioni più opportune da intraprendere al fine di addivenire alla stipula di una convenzione secondo quanto previsto dall'articolo 1, co. 656 della L. n. 208/2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2016, il giorno XX, del mese di ottobre, presso la sede della Regione Marche ad Ancona,

REGIONE MARCHE in persona del Presidente Luca Ceriscioli, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Ancona via Gentile da Fabriano n. 9 (di seguito "Regione");

PROVINCIA DI ANCONA rappresentata dal Presidente Liana Serrani, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO rappresentata dal Presidente Paolo D'Erasmus, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI FERMO rappresentata dal Presidente Aronne Perugini elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI MACERATA rappresentata dal Presidente Antonio Pettinari elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI PESARO E URBINO rappresentata dal Presidente Daniele Tagliolini, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

ANAS S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Monzambano n° 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di Roma (RM) al n° 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata dal Presidente Ing. Gianni Vittorio Armani ("ANAS");

di seguito collettivamente indicate anche come "**Parti**",



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse e l'allegato di seguito indicato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono vincolanti tra le Parti:
- "Allegato A": Quadro ricognitivo delle ex strade statali da riclassificare come strade "di interesse nazionale";
 - "Allegato B": elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione

ART. 2

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione viene stipulata nell'ambito degli interessi istituzionali delle Parti, al fine di disciplinare, l'affidamento ad ANAS dei servizi di sorveglianza della Rete, manutenzione ordinaria e manutenzione invernale come dettagliati all'articolo 3 della presente Convenzione, a valere sulle risorse all'uopo assegnate da ANAS;
2. Fermo restando che l'oggetto della presente Convenzione attiene alla disciplina delle attività di manutenzione ordinaria ed invernale, ANAS – nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali - rappresenta la disponibilità ad eseguire, altresì, quegli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di cui all'Allegato che si rendessero necessari ed improcrastinabili sulla base delle risultanze dell'attività di manutenzione ordinaria, subordinatamente alla formulazione, da parte della Regione, di specifiche e puntuali richieste scritte, impiegando le risorse di cui all'articolo 5, comma1, della presente Convenzione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 3
IMPEGNI DI ANAS S.p.A.

1. Con la firma della presente Convenzione, ANAS si impegna, con riferimento alla rete di cui all'Allegato, e sulla base degli esiti delle analisi che porteranno all'individuazione delle tratte prioritarie:

A. ad effettuare la **Manutenzione ordinaria**, comprensiva:

a) della **Manutenzione delle opere in verde**, che prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- lo sfalcio dell'erba lungo le banchine e le scarpate ed in tutte le aree di pertinenza, mediante utilizzo di idonei mezzi manuali e meccanici, compresa la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta delle attività;
- la potatura delle piante che costituiscono pericolo per la sicurezza della circolazione;
- il taglio di arbusti, siepi, canneti, anche localizzati nello spartitraffico;
- il ripristino della segnaletica marginale laddove manomessa a seguito delle operazioni di taglio.

Le attività di Manutenzione delle opere in verde sono effettuate in ore/giorni tali da minimizzare i disagi per la circolazione e, comunque, pianificate con la Direzione Lavori ed eseguite nel rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro, anche in presenza di cantieri temporanei/mobili.

Il servizio è svolto almeno due volte all'anno in corrispondenza dei periodi di maggiore sviluppo (mesi primaverili) e periodi caratterizzati da elevato rischio incendio (periodo estivo) e comunque quando sono compromesse le condizioni di sicurezza della circolazione.

b) della **Manutenzione della segnaletica orizzontale**, finalizzata a garantire l'efficienza della segnaletica orizzontale a seguito di decadimento dovuto ad usura, eventi meteo o incidenti mediante ripasso delle linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale, etc.

A tal fine, ANAS si impegna ad assicurare il costante traffico veicolare, ponendo a carico delle imprese esecutrici degli interventi di manutenzione l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all'installazione della segnaletica provvisoria di cantiere e a tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione sulla base delle normative vigenti e delle procedure previste nel Capitolato di affidamento.

c) della **Manutenzione della segnaletica verticale**, finalizzata al ripristino di segnaletica verticale danneggiata a seguito di incidente e/o eventi integrazione di pannelli/sostegni vetusti o danneggiati;

d) della **Pavimentazione stradale e del ripristino barriere di sicurezza**, che consiste in:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- attività di ripristino localizzato della pavimentazione per ammaloramenti conseguenti a vetustà e/o ad incidenti mediante interventi urgenti di pronto intervento (utilizzo bitume a freddo) o di rifacimento parziale con prodotti a caldo;
 - attività di ripristino localizzato di barriere di sicurezza per danni dovuti ad incidenti o a eventi accidentali con ricostituzione della medesima tipologia installata.
- e) del **Ripristino impianti illuminazione/tecnologici**, consistente nella sola manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione/tecnologici esistenti (i.e., sostituzione lampade, ripristino collegamenti elettrici etc), con esclusione della fornitura di energia elettrica. Tale attività viene espletata anche con interventi in emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione;
- B. ad effettuare la **Manutenzione invernale**, al fine di garantire la percorribilità delle strade in sicurezza durante la stagione invernale anche attraverso interventi a carattere di urgenza, consistente nello svolgimento di:
- attività preventiva, con trattamento antigelo, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio;
 - attività di sgombero neve e pulizia del piano viabile con idonee attrezzature (lame, frese ecc), comprese le pertinenze;
- C. a svolgere l'**attività di sorveglianza stradale e primo intervento su incidente**;
- D. ad effettuare i servizi e le lavorazioni di cui alla presente disposizione, provvedendo alla Direzione Lavori e al Collaudo nonché alla verifica di conformità dei medesimi;
- E. ad assicurare ogni garanzia e copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti;
- F. a mantenere gli *standard* minimi prestazionali della manutenzione ordinaria e invernale della rete stradale di cui alle premesse, in base agli indicatori già utilizzati per la rete statale in gestione.
2. ANAS non è responsabile di danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS medesima nello svolgimento delle attività di cui alla presente disposizione.
3. ANAS si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con la Regione protocolli di intesa, ai sensi dell'articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato B") e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alle Province, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 6, per il passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS.

ART. 4

IMPEGNI DELLA REGIONE/PROVINCIA

1. Con la firma della presente Convenzione la Regione e le Province, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano verso ANAS S.p.A. a:

- a) rendere disponibile l'anagrafica delle Concessioni e Autorizzazioni rilasciate e in corso di rilascio;
- b) fornire l'elenco e i contratti in essere, con relativi atti contabili, relativi alle attività e ai servizi espletati sulle tratte di cui all'Allegato, che continuano a far capo, sotto il profilo giuridico ed economico, alla Regione/Provincia;
- c) comunicare gli schemi unifilari degli impianti;
- d) consentire il subentro di ANAS - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione - nei contratti in essere afferenti ai servizi di manutenzione ordinaria e invernale di cui all'articolo 3 della presente Convenzione congiuntamente individuati dalle Parti.

A tal fine, la Regione/Provincia si impegna:

- a notificare ai terzi contraenti l'intenzione di cedere i contratti di e ad acquisire il relativo consenso;
- a garantire la validità dei contratti ceduti nonché l'adempimento delle obbligazioni assunte tramite i medesimi da parte dei terzi contraenti ceduti ai sensi dell'art. 1410 c.c.
- fornire l'elenco dei magazzini, centri di squadra, depositi temporanei di rifiuti ecc... in uso;
- fornire l'elenco degli immobili strumentali e non strumentali esistenti lungo i tratti stradali in argomento;
- rendere disponibili, in comodato d'uso gratuito, gli edifici, i mezzi e le attrezzature;

2. L'eventuale subentro di Anas è subordinato alla preventiva verifica da parte della stessa del contenuto dei contratti da cedersi e del relativo onere economico ed in particolare ad una preventiva e specifica attività di "due diligence" volta a valutare l'opportunità o meno del subentro così come l'eventuale modifica/rinegoziazione delle previsioni contrattuali medesime.

3. In riferimento ai contratti di cui al comma 2, tutti i debiti ed i crediti per le prestazioni già rese alla data di efficacia della presente Convenzione resteranno di esclusiva pertinenza della Regione/Provincia, essendo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

il subentro di ANAS limitato alle prestazioni reciproche ancora da eseguirsi da entrambe le parti contrattuali alla data di efficacia della presente Convenzione;

4. La Regione/Provincia si obbliga a manlevare e a tenere indenne ANAS :

- rispetto all'intero ammontare di eventuali passività o debiti esistenti alla data di efficacia della presente Convenzione e comunque derivanti da atti, omissioni, violazioni od eventi anteriori a tale data;
- da ogni costo, perdita o danno non coincidenti con quelli previsti al precedente punto, comunque derivante ad ANAS, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rese dalla Regione/Provincia fossero state corrispondenti al vero, nella misura in cui tale costo, perdita o danno non sia già stato risarcito in forza del precedente punto;
- da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere costi, perdite o danni derivanti da atti, omissioni o violazioni relativi a contratti diversi posti in essere in data antecedente alla data di efficacia della presente Convenzione;
- da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS S.p.A..

5. Resta inteso che tutti i poteri e i compiti spettanti all'ente proprietario della strada, fino al perfezionamento del passaggio di proprietà dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 ("Codice della strada") che non siano specificatamente trasferiti ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente Convenzione, continuano a far capo, per quanto di competenza, alle rispettive Province, che se ne assumono le relative responsabilità.

6. La Regione si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con ANAS protocolli di intesa, ai sensi dell'articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato") e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Province, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 6, per il passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS.

ART. 5



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

FINANZIAMENTO

1. La realizzazione dei servizi e delle attività di cui all'Art. 3 della presente Convenzione trova copertura nell'ambito della disponibilità delle risorse finanziate di Anas per le finalità di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

ART. 6

PERSONALE

1. ANAS e Regione si impegnano - per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato - a regolamentare, sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, co. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato B").
2. Nell'ambito dei protocolli di intesa di cui al comma 1, ANAS e Regione si impegnano a definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato temporaneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale interessato, durata, condizioni, etc.).
3. Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, di comune accordo, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad individuare il personale regionale di cui al comma 2, che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS, delineato nei commi successivi del presente articolo.
4. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte del personale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il passaggio definitivo di cui al comma 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 4, a condizione che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all'atto del passaggio, garantendo un trattamento economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che prevedono la c.d. "tutela crescente" in caso di licenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, attuativo della L. n. 183/2014, c.d. "Jobs Act"), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in caso di recesso illegittimo prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970.

ART. 7

DURATA

1. La validità della presente Convenzione decorre dal perfezionamento di quanto previsto all'articolo 4, fino alla conclusione del processo di riclassificazione della rete stradale di cui all'Allegato.
2. Con appositi verbali sottoscritti dalle Parti, decorreranno gli effetti per ANAS S.p.A. della gestione della viabilità in argomento.

ART. 8

DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. In caso di ripetute o gravi inadempienze agli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, come previsti ai precedenti artt. 3, 4 e 5, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di risolvere la presente Convenzione qualora, all'esito di diffida ad adempiere - da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. ovvero via P.E.C. - in un termine non inferiore a quindici (15) giorni la Parte inadempiente non esegua la prestazione oggetto di contestazione.
2. Costituiscono causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art.1456 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la mancata, tardiva o non completa messa a disposizione di ANAS S.p.A. delle attrezzature e dei beni mobili e immobili necessari all'espletato dei servizi di cui alla presente Convenzione;
 - il mancato o tardivo trasferimento ad ANAS S.p.A. delle risorse economiche necessarie all'espletamento degli interventi di manutenzione straordinaria;
 - il mancato o inesatto adempimento da parte di ANAS S.p.A. nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, tali da determinare gravi e ripetute inefficienze;
 - il mancato rispetto degli standard *minimi* prestazionali della manutenzione ordinaria e invernale della rete stradale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 9

LEALE COLLABORAZIONE

1. La Regione le Province e ANAS S.p.A., in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica collaborazione reciproca, ispirata ai principi di leale collaborazione nell'esecuzione della presente Convenzione per la migliore realizzazione degli obiettivi ivi indicati.

ART. 10

CONTENZIOSO

1. Le liti in cui siano parte la Regione/Province, già instaurate al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, ovvero quelle che eventualmente saranno successivamente promosse relativamente ad eventi anteriori alla sottoscrizione della stessa e riguardanti la rete stradale di loro competenza che viene affidata in concessione con il presente atto, verranno coltivate e definite dagli stessi soggetti tenendo indenne ANAS S.p.A.

ART. 11

FORO COMPETENTE

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente a decidere su qualsivoglia controversia derivante dalla presente Convenzione è quello di Roma.

ART. 12

REGISTRAZIONE

1. La registrazione dell'atto potrà avvenire solo in caso di uso, a norma dell'art.1, della tariffa II allegata al DPR 131/86 e le spese di registrazione saranno a definitivo carico della parte inadempiente.

Ancona li, _____

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ANCONA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROVINCIA DI FERMO

PROVINCIA DI MACERATA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ANAS S.p.A.

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


Allegato A

Quadro ricognitivo delle ex strade statali da riclassificare come strade "di interesse nazionale"

Ex Strade Statali da riclassificare					Regione Marche	
ex S.S.	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa	Competenza	Capisaldi
3	Flaminia	218,290	253,485	35,195	Provincia di Pesaro e Urbino	Da innest+G4:G16o confine con al Regione Umbria a innesto con la SS. n. 73 Bis a Fossombrone
77	della Val di Chienti	84,550	104,250	19,700	Provincia di Macerata	Da bivio con la ex S.S. n. 485 a innesto con la ex S.S. n. 571 presso S. Leopardo
78	Picena	0,000	36,007	36,007	Provincia di Macerata	Da innesto con la ex S.S. n. 77 in località Sforzacosta a innesto con la S.S. n. 4 in località taverna Piccinini
		36,007	52,564	16,557	Provincia di Fermo	
		52,564	78,713	26,149	Provincia di Ascoli Piceno	
210	Fermana - Faleriense	0,000	42,000	42,000	Provincia di Fermo	Da innesto con la S.S. n. 16 a Porto S. Giorgio a innesto con la ex S.S. n. 78 ad Amandola
		42,000	45,300	3,300	Provincia di Macerata	
		45,300	55,164	9,864	Provincia di Fermo	
256	Muccese	0,000	31,880	31,880	Provincia di Macerata	Da innesto con la S.S. n. 77 a Muccia a innesto con la S.S. n. 76 a Bordo Tufico
		31,880	38,830	6,950	Provincia di Ancona	
360	Arcevese	0,000	62,223	62,223	Provincia di Ancona	Da innesto con la S.S. n. 16 a Senigallia a confine con la Regione Umbria
361	Septempedana	33,650	96,678	63,028	Provincia di Macerata	Da innesto con la ex S.S. n. 362 a confine con la Regione Umbria
362	Jesina	0,000	22,175	22,175	Provincia di Ancona	Da innesto con la S.S. n. 76 presso Minonna di Jesi a innesto con la ex S.S. n. 361 a Villa Potenza
		22,175	35,348	13,173	Provincia di Macerata	
423	Urbinate	3,234	31,120	27,886	Provincia di Pesaro e Urbino	Da innesto con la S.S. n. 16 a Pesaro a innesto con la S.S. n. 73 Bis a Urbino
424	della Val Cesano	0,000	5,565	5,565	Provincia di Pesaro e Urbino	Da innesto con la S.S. n. 16 a Marotta a innesto con la ex S.S. n. 3 a Cagli
		5,565	8,400	2,835	Provincia di Ancona	
		8,400	55,435	47,035	Provincia di Pesaro e Urbino	
433	di Val d'Aso	0,000	22,000	22,000	Provincia di Ascoli Piceno	Da innesto con la S.S. n. 16 a Pedaso a innesto con la ex S.S. n. 78 a Comunanza
		22,000	42,393	20,393	Provincia di Fermo	
452	della Contessa	9,590	12,075	2,485	Provincia di Pesaro e Urbino	Da confine con la Regione Umbria a innesto con la S.S. n. 3 in località Pontericcioi
571	Helvia Recina	0,000	14,656	14,656	Provincia di Macerata	Da innesto con la S.S. n. 16 a Porto Recanati a innesto con la ex S.S. n. 77 (km 104+250) in località Fonte Noce
				Totale	531,056	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "B": Elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale

Cognome	Nome	Funzione	Categoria	Profilo	Presidio di provenienza
Angelini	Samuele	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Apolloni	Angelo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Ancona
Ascani	Mauro	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Balacco	Fabio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Fermo
Baldassarri	Eraldo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Bartolazzi	Carlo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Bartoluci	Graziano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Biancucci	Giuseppe	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Buccioni	Giuliano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Campanelli	Giuliano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Cesari	Abramo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Fermo
Compagnoni	Galliano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Corradini	Massimo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Corsi	Massimo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Cucchi	Francesco Pio	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Fava	Roberto	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Fiecchi	Angelo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Fortuna	Giovanni	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Gemini	Roberto	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Gentili	Diego	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Grifonelli	David	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Fermo
Lambertucci	Fabio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Lambertucci	Fabrizio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Marinozzi	Danilo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Marsili	Fabio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Mattioni	Giancarlo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Memé	Tonino	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Miconi	Andrea	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Mogliani	Sandro	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Montanari	Mauro	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Moriconi	Giovanni	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Mosconi	Paolo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Muzio	Gianpaolo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Novelli	Lucio	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Pacetti	Marcello	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Paciarotti	Maurizio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Pigliapoco	Costantino	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Proccichiani	Sauro	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Quarchioni	Claudio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Ricci	Stefano	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Rossi	Simone	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Sebastianelli	Maurizio	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona